



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 121 DEL 24/05/2016

REG.GEN.	N. 170 DEL24/05/2016
----------	----------------------

OGGETTO: Controversia - Ditta Manca Anna Maria - Viale Kennedy - Aritzo contro Comune di Aritzo - Incarico allo studio rappresentato dall'avvocato Antonello Rossi per tutela degli interessi del Comune di Aritzo - Impegno di spesa -

L'anno **duemilasedici** del mese di **maggio** del giorno **ventiquattro** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

VISTO il Decreto Sindacale n. 10 del 17 giugno 2015 con il quale veniva conferito ai sensi dell'art. 107, commi 2 e 3 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, l'incarico di Responsabile del Servizio suddetto;

VISTO il disposto degli articoli 183 di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi vigente;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto consiliare n. 46 in data 23 luglio 1998;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 01/03/2016, pubblicato nella G.U. n. 55 del 7/03/2016 con il quale è stato differito il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2016 al 30/04/2016 conseguentemente, l'esercizio provvisorio è stato autorizzato fino a tale data con il comma 2 dell'art.2 del medesimo decreto, come prevede l'art. 163, comma 3, del Tuel;

VISTO l'art. 11, comma 17, del d.lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, secondo il quale "in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2016 gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015- 2017 per l'annualità 2016, riclassificati secondo lo schema del bilancio di previsione finanziario armonizzato;

RICHIAMATO l'art. 163 del TUEL che fissa le disposizioni relative all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

VISTO il comma 5 del suddetto art. 163 del TUEL novellato che regola i limiti degli impegni di spesa, specificando che mensilmente gli enti possono impegnare, unitamente alla quota di dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, importi non superiori per ciascun programma ad un dodicesimo degli stanziamenti dell'esercizio di riferimento, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'eccezione delle seguenti spese:

a. tassativamente regolate dalla legge;

b. non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c. a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti, a cui si darà motivazione con le successive righe;

VISTO il comma 2 del suddetto art. 163 del TUEL novellato che riporta " Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. **Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.** Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

VISTO il ricorso al T.A.R. Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Ricorso n. **382** di R.g. /2016) presentato dalla Signora Manca Annamaria di Aritzo avverso il Comune di Aritzo (acquisito agli atti di questo Ente al prot. n. 1945 del 02.05.2016) in persona del legale rappresentante in carica, per l'annullamento, previa sospensione del provvedimento della determinazione 854 in data 22 febbraio 2016, avente oggetto: **Diniego della richiesta di lavori di realizzazione di una passerella per abbattimento barriere architettoniche pervenuta in data 23.11.2015 prot. gen. 5497;**

RICHIAMATO l'atto deliberativo di Giunta Municipale n. 17 del 24 maggio 2016 recante oggetto: Controversia - Ditta Manca Anna Maria - Viale Kennedy - Aritzo contro Comune di Aritzo - Incarico allo studio rappresentato dall'avvocato Antonello Rossi per tutela degli interessi del Comune di Aritzo - Impegno di spesa ;

DATO ATTO che col deliberato in parola venivano assegnate a questo responsabile le risorse di € 8.610,26 disponibili sul capitolo 850/8/2 del corrente esercizio finanziario, come da preventivo allegato;

PRESO ATTO che la spesa in oggetto non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, in quanto trattasi di prestazione inderogabile ed urgente, in quanto non è possibile revocare il diniego in autotutela perché non sussistono i presupposti di legge e si recherebbero ulteriori gravi danni all'ente;

RITENUTO, pertanto doveroso provvedere ad impegnare la somma di cui sopra a favore dello studio legale associato dall'avvocato Antonello Rossi (nato ad Oristano il 3 aprile 1967) con studio legale in Via A. Galassi, n. 2 - Cagliari - Partita IVA 03125430920 - codice fiscale (RSS NNL 67D03 G113 C), e residente in Piazza Tristani n.7 - 09127 Cagliari;

VISTO il capitolo 850/8/2 - che presenta la necessaria disponibilità;

VISTO l'allegato *CIG* n. **Z4F1A0663F** ;

TUTTO CIO' PREMESSO,

D E T E R M I N A

DI IMPEGNARE a favore dello studio legale dall'avvocato Antonello Rossi (nato ad Oristano il 3 aprile 1967) con studio legale in Via A. Galassi, n. 2 - Cagliari - Partita IVA 03125430920 - codice fiscale (RSS NNL 67D03 G113 C) e residente in Via Tristani, n. 7 a Cagliari , la somma di € **8.610,26** quali competenze professionali per lo svolgimento delle attività legali necessarie e connesse alla controversia di cui in oggetto;

DI IMPUTARE la somma complessiva di € **8610,26** al capitolo 850/8/2 -che presenta la necessaria disponibilità ;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Gualtiero Mameli)

C O M U N E di **Aritzo**

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

<i>ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO</i>			<i>Codice creditore</i>	<i>Importo</i>	
<i>N.</i>	/ <i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		€.	

<i>N.</i>	/ <i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		€.	

<i>N.</i>	/ <i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		€.	

<i>N.</i>	/ <i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		€.	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li _____

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI**